



COEP e COAN UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. n. 19/2014

**Proposte di modifica del
Decreto Interministeriale MIUR e MEF
n. 19 del 14/01/2014**

*“Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità
economico-patrimoniale per le Università”*

a cura della Commissione per la contabilità
economico patrimoniale nelle università

La Commissione per la contabilità economico-patrimoniale, istituita ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 27 gennaio 2012, n.18, ha tra i propri compiti quello, specificato al co. 2, di proporre al MIUR la revisione e l'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio.

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

In fase di elaborazione del **Manuale tecnico-operativo (M.T.O.)** a supporto delle attività gestionali, di cui all'art. 8 del D.I. 19/2014, la Commissione ha constatato alcune incongruenze nella formulazione di determinati passaggi da cui è emersa l'esigenza di intervenire

- a chiarimento di taluni concetti per la valutazione di significative poste di bilancio
- al fine di rendere omogenea e univoca l'applicazione dei criteri stessi da parte degli atenei e, quindi, conformi e comparabili i relativi bilanci.

***Alcuni fra gli interventi correttivi sono stati
proposti e presentati in occasione di riunioni
del Gruppo Contabilità CODAU con la
specificazione delle motivazioni***

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Il MEF ha chiesto alcune specifiche modifiche allo schema di Decreto correttivo

ID: 77840

MEF - RGS - Prot. 91222 del 24/11/2016 - U

ID: 77840



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO IV

229
15

24 NOV. 2016

Prot. 91222/2016
Rif. Prot. Entrata Nr. 82663 e 81572

Al Gabinetto del Ministro
Sede

e p.c. All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
Sede

All'Ufficio Legislativo Economia
Sede

OGGETTO: Schema di Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante revisione e aggiornamento del decreto interministeriale 14 gennaio 2014, n. 19, "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università".

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Attualmente il Decreto ha completato il suo iter avendo ottenuto il via libera dalle CRUI e dall'esame delle Commissioni Parlamentari

Commissione VII Senato

Legislatura 17^a - 7^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 324 del 11/01/2017

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 370**

valutate le innovazioni proposte al decreto ministeriale n. 19 del 2014;
esprime parere favorevole.

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Attualmente il Decreto ha quasi completato il suo iter avendo ottenuto il via libera dalle CRUI e dall'esame delle Commissioni Parlamentari

Commissione V Camera

47 —

Commissione V

Schema di decreto ministeriale concernente revisione e aggiornamento del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università.

Atto n. 370.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Attualmente il Decreto ha quasi completato il suo iter avendo ottenuto il via libera dalle CRUI e dall'esame delle Commissioni Parlamentari

Commissione VII Camera (favorevole con osservazioni)

Martedì 17 gennaio 2017

— 63 —

Commissione VII

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente revisione e aggiornamento del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università. Atto n. 370 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*)

ALLEGATO (*Parere approvato*)

***N.B. LE MODIFICHE DI SEGUITO ILLUSTRATE
NON SONO ANCORA IN VIGORE***

***DEVONO ESSERE APPROVATE CON IL
PROVVEDIMENTO MIUR –MEF***

che attende la firma dei due Ministri MIUR e MEF

***Le modifiche hanno ispirato la stesura dei principi
contenuti nella **seconda versione del MTO** non
ancora definitivamente pubblicato in versione
ufficiale***

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

DECRETA

Art. 1 - Modifica degli schemi di bilancio

Art. 2 - Modifica dei principi di valutazione delle poste

Art. 3 - Modifica dei criteri di predisposizione del primo Stato Patrimoniale

Art. 4 - Modifica piano dei conti e predisposizione bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria

Art. 5 - Modifica dell'Allegato 1 – Schemi di bilancio contabilità economico-patrimoniale e sostituzione Allegato 2 – bilancio riclassificato in COFI

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Art. 1 - Modifica degli schemi di bilancio
al comma 3, dell'art. 3 le parole: “, *secondo i criteri
stabiliti dal principio contabile n. 22 emanato dall'OIC*”
sono eliminate.

Art. 3, comma 3 – Schemi di bilancio

Testo attuale in vigore

In calce allo Stato Patrimoniale devono essere esposte le garanzie prestate direttamente o indirettamente, l'ammontare complessivo degli impegni assunti con soggetti terzi, non ancora tradotti in scritture contabili, ed ogni altra posta classificabile tra i Conti d'Ordine, secondo i criteri stabiliti dal principio contabile n. 22 emanato dall'OIC.

Proposta di modifica

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

“In calce allo Stato Patrimoniale devono essere esposte le garanzie prestate direttamente o indirettamente, l'ammontare complessivo degli impegni assunti con soggetti terzi, non ancora tradotti in scritture contabili, ed ogni altra posta classificabile tra i Conti d'Ordine. ~~, secondo i criteri stabiliti dal principio contabile n. 22 emanato dall'OIC.~~”

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Art. 3, comma 3 – Schemi di bilancio

Motivazioni delle modifiche

La modifica è dettata dall'opportunità di evitare riferimenti specifici che nel tempo possono risultare incongruenti

Infatti, a decorrere **dal 2016**, dopo la **modifica del codice civile (art. 6 D.lgs. 139/2015 - art. 16, par. 1, lett. d) della direttiva 2013/34/UE)** e conseguentemente dei principi nazionali OIC l'utilizzo dei Conti d'Ordine a margine dello Stato Patrimoniale viene sostituito dall'indicazione, ove previsto, di specifiche precisazioni in nota integrativa

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Art. 2 - Modifica dei principi di valutazione delle poste
Le modifiche all'art. 4 del Decreto sono numerose e vengono di seguito illustrate

**N.B. IL TESTO EMENDATO INDICATO NELLE
SLIDES E' PROVVISORIO E POTREBBE SUBIRE
LIEVI MODIFICHE ALL'ATTO DELLA
PUBBLICAZIONE DEL D.I. di modifica**

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Art. 4, co. 1, lett. b) – Immobilizzazioni materiali

Testo attuale in vigore

b) immobilizzazioni materiali settimo capoverso

iscrizione nell'attivo patrimoniale, ai sensi dell'art. 2426 n. 12 codice civile, ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione;

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Art. 4, co. 1, lett. b) – Immobilizzazioni materiali

Proposta di modifica

b) immobilizzazioni materiali settimo capoverso

Nell'art. 4, comma 1, lettera b) del Decreto 14 gennaio 2014, n. 19, il settimo capoverso è sostituito dal seguente:

“iscrizione nell'attivo patrimoniale, ~~ai sensi dell'art. 2426 n. 12 codice civile,~~ ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione;”

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Art. 4, co. 1, lett. b) – Immobilizzazioni materiali

Motivazioni delle modifiche

La modifica è dettata dall'opportunità di evitare riferimenti specifici che nel tempo possono risultare incongruenti

Vedi sopra

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Art. 4, co. 1, lett. b) – Immobilizzazioni materiali

Testo attuale in vigore

b) immobilizzazioni materiali decimo capoverso

Nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalità, le università valorizzano e capitalizzano il bene, sulla base del valore indicato nell'atto di donazione o, in mancanza, sulla base di una relazione di stima da parte di un esperto del settore.

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Art. 4, co. 1, lett. b) – Immobilizzazioni materiali

Proposta di modifica

b) immobilizzazioni materiali decimo capoverso

Nell'art. 4, comma 1, lettera b) del Decreto 14 gennaio 2014, n. 19, il decimo capoverso è sostituito dal seguente:

*“Nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalità, le università valorizzano e capitalizzano il bene, sulla base del valore indicato nell'atto di donazione o **successione** o, in mancanza, **per gli immobili sulla base del valore catastale e per gli altri beni** sulla base di una relazione di stima da parte di un esperto del settore”.*

Art. 4, co. 1, lett. b) – Immobilizzazioni materiali

Motivazioni delle modifiche

La modifica rende omogenea la valorizzazione degli immobili indipendentemente dalla loro provenienza e completa i riferimenti delle diverse ipotesi di provenienza per gli atti a titolo gratuito.

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Art. 4, co. 1, lett. b) – Immobilizzazioni materiali

Testo attuale in vigore

b) immobilizzazioni materiali segue decimo capoverso

Il bene:

- se non soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali, e il corrispondente valore deve essere iscritto nel Patrimonio Netto (sezione Patrimonio vincolato), in un fondo di riserva adeguatamente distinto;*
- se soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali con contropartita una voce di Conto Economico (provento straordinario) da riscontare opportunamente a fine di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento dei beni.*

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Art. 4, co. 1, lett. b) – Immobilizzazioni materiali

Proposta di modifica

b) immobilizzazioni materiali segue decimo capoverso

Nell'art. 4, co. 1, lett. b) del Decreto 14 gennaio 2014, n. 19, la parte conclusiva del decimo capoverso è sostituito dal seguente:

“Il bene:

- se non soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali, e il corrispondente valore deve essere iscritto ~~nel Patrimonio Netto (sezione Patrimonio vincolato), in un fondo di riserva adeguatamente distinto~~ **come Provento al momento del ricevimento**;*
- se soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali con contropartita una voce di ~~Conto Economico (provento straordinario)~~ **Provento** da riscontare opportunamente a fine di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento dei beni.”*

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Art. 4, co. 1, lett. b) – Immobilizzazioni materiali

Motivazioni delle modifiche

La modifica rende omogenea la valorizzazione delle immobilizzazioni provenienti da atti di donazione con le disposizioni in materia di principi contabili nazionali OIC ai quali i principi specifici per le università del D.I. n. 19/2014 si uniformano.

Art. 4, co. 1, lett. c) – Immobilizzazioni finanziarie

Testo attuale in vigore

c) immobilizzazioni finanziarie

Nello specifico contesto degli atenei rientrano in questa categoria le partecipazioni destinate ad investimento durevole. Nella valutazione si considera il costo sostenuto per l'acquisizione della partecipazione comprensivo degli oneri accessori, rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore. Le partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati sono valutate in base al «metodo del patrimonio netto» di cui all'art. 2426, comma 4, del codice civile.

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Art. 4, co. 1, lett. c) – Immobilizzazioni finanziarie

Proposta di modifica

c) immobilizzazioni finanziarie

Nello specifico contesto degli atenei rientrano in questa categoria le partecipazioni destinate ad investimento durevole.

Nella valutazione si considera il costo sostenuto per l'acquisizione della partecipazione comprensivo degli oneri accessori, rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore.

~~*Le partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all'articolo 2426, comma 4, del codice civile*~~

Il valore delle partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati è adeguato all'importo corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore

Art. 4, co. 1, lett. c) – Immobilizzazioni finanziarie

Motivazioni delle modifiche

La modifica rende omogeneo, per tutte le partecipazioni possedute, l'utilizzo del metodo di valutazione stabilito dall'art. 2426, comma 1, numero 4, del codice civile e solo in presenza di perdite durevoli di valore prevede l'utilizzo dell'importo corrispondente alla frazione del Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio; in tal modo si ottiene una notevole semplificazione nella valutazione da parte degli atenei senza altresì pregiudicare la correttezza della rappresentazione in linea con i principi civilistici.

La modifica apportata è, altresì, coerente con le norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali per gli enti in contabilità civilistica, previste dall'art. 21 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (G.U. 8 settembre 2016, n. 210) c.d. Madia

Art. 4, co. 1, lett. g) – Ratei e Risconti

Testo attuale in vigore

g) Ratei e risconti

... Nella valorizzazione dei ratei attivi o dei risconti passivi nel contesto universitario assume particolare rilievo la competenza dei proventi relativi ai progetti e alle ricerche in corso finanziate o cofinanziate da soggetti terzi. Tali progetti o ricerche possono essere pluriennali o annuali a seconda degli accordi assunti con l'ente finanziatore e al tipo di attività che si sta realizzando.

Per le commesse annuali la valutazione avviene al costo, per le commesse pluriennali la valutazione, a scelta dell'ateneo, avviene al costo o in base allo stato avanzamento lavori. Nella Nota Integrativa sono fornite indicazioni sul metodo utilizzato.

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Art. 4, co. 1, lett. g) – Ratei e Risconti

Testo attuale in vigore

g) Ratei e risconti

Nel caso di commesse pluriennali la scelta deve essere univoca per tutti i progetti/ricerche dell'ateneo.

I proventi relativi ai progetti sono registrati come ricavi e non come anticipi. Nel caso in cui nell'anno i costi registrati siano maggiori dei proventi, è quindi necessario valorizzare i proventi di competenza e iscrivere il rateo attivo a Stato Patrimoniale, nel caso opposto, quando i proventi sono maggiori dei costi, è necessario rinviare parte dei primi agli esercizi successivi con lo strumento contabile del risconto passivo.

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Art. 4, co. 1, lett. g) – Ratei e Risconti

Proposta di modifica

g) Ratei e risconti

Nell'art. 4, co. 1, lett. g) del D.I. n. 19/2014, dal periodo successivo a “I ratei e i risconti devono essere valutati secondo il principio della competenza economica.”, il testo è sostituito dal seguente:

*“Nella valorizzazione dei ratei attivi o dei risconti passivi nel contesto universitario assume particolare rilievo la competenza dei proventi relativi ai progetti, **alle commesse** e alle ricerche in corso finanziate o cofinanziate da soggetti terzi. Tali progetti, **commesse** o ricerche possono essere pluriennali o annuali a seconda degli accordi assunti con l'ente finanziatore e al tipo di attività che si sta realizzando.*

Art. 4, co. 1, lett. g) – Ratei e Risconti

Proposta di modifica

g) Ratei e risconti

Nell'art. 4, co. 1, lett. g) del D.I. n. 19/2014, dal periodo successivo a “I ratei e i risconti devono essere valutati secondo il principio della competenza economica.”, il testo è sostituito dal seguente: segue

~~“... Per le commesse annuali la valutazione avviene al costo, per le commesse pluriennali la valutazione, a scelta dell'ateneo, avviene al costo o in base allo stato avanzamento lavori. Per i progetti, le commesse o le ricerche finanziate/cofinanziate annuali la valutazione avviene in base al criterio della commessa completata; per i progetti, le commesse o le ricerche finanziate/cofinanziate pluriennali la valutazione avviene in base al criterio della commessa completata ovvero, in relazione a condizioni contrattuali e/o di finanziamento riconducibili allo stato avanzamento lavori, in base al criterio della percentuale di completamento.~~

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Art. 4, co. 1, lett. g) – Ratei e Risconti

Proposta di modifica

g) Ratei e risconti

Nell'art. 4, co. 1, lett. g) del D.I. n. 19/2014, dal periodo successivo a “I ratei e i risconti devono essere valutati secondo il principio della competenza economica.”, il testo è sostituito dal seguente: segue

*“... Nella Nota Integrativa sono fornite indicazioni sul metodo utilizzato. ~~Nel caso di commesse pluriennali la scelta deve essere univoca per tutti i progetti/ricerche dell'ateneo.~~ I proventi relativi ai progetti, **alle commesse e alle ricerche finanziate/cofinanziate** sono registrati come ricavi e non come anticipi. Nel caso in cui nell'anno i costi registrati siano maggiori dei proventi, è quindi necessario valorizzare i proventi di competenza e iscrivere il rateo attivo a Stato Patrimoniale, **nell'apposita area specifica dell'attivo**, nel caso opposto, quando i proventi sono maggiori dei costi, è necessario rinviare parte dei primi agli esercizi successivi con lo strumento contabile del risconto passivo, da iscrivere a Stato Patrimoniale, **nell'apposita area specifica del passivo.**”.*

Art. 4, co. 1, lett. g) – Ratei e Risconti

Motivazioni delle modifiche

La modifica della lettera g) ha notevole rilevanza e consente di ricondurre la fattispecie ad un contesto maggiormente omogeneo dei proventi relativi a progetti, commesse o ricerche finanziate/cofinanziate e loro rappresentazione contabile

La nuova impostazione, ove venisse recepita nel provvedimento, stante la portata normativa del principio in parte derogatorio dei principi contabili OIC, potrebbe comportare il superamento di alcune problematiche anche di carattere fiscale legate all'attuale impostazione normativa

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Art. 3 - Modifica dei criteri di predisposizione del primo Stato Patrimoniale

al comma 1, lettera b), dell'art. 5 le parole: “, salvo i casi in cui l'ateneo non abbia diritti reali perpetui su tali beni; in quest'ultimo caso anche il valore di tali immobili va imputato tra le immobilizzazioni” sono eliminate.

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Art. 5, co. 1, lett. b) – Criteri di predisposizione SPI

Testo attuale in vigore

b) Immobili e terreni di terzi

Immobili e terreni di terzi a disposizione: sono iscritti al valore di acquisto ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Il relativo valore va imputato nei conti d'ordine, salvo i casi in cui l'ateneo non abbia diritti reali perpetui su tali beni; in quest'ultimo caso anche il valore di tali immobili va imputato tra le immobilizzazioni;

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Art. 5, co. 1, lett. b) – Criteri di predisposizione SPI

Proposta di modifica

b) Immobili e terreni di terzi

Nell'art. 5, comma 1, del Decreto 14 gennaio 2014, n. 19, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) Immobili e terreni di terzi a disposizione: sono iscritti al valore di acquisto ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Il relativo valore va imputato nei conti d'ordine, ~~salvo i casi in cui l'ateneo non abbia diritti reali perpetui su tali beni; in quest'ultimo caso anche il valore di tali immobili va imputato tra le immobilizzazioni;~~

Art. 5, co. 1, lett. b) – Criteri di predisposizione SPI

Motivazioni delle modifiche

La modifica rende omogenea la classificazione nei conti d'ordine di tutti gli immobili di terzi concessi in uso, anche perpetuo e gratuito, agli atenei, riallineando la previsione dell'art. 5 a quella dell'art. 4.

In sostanza il valore dei beni immobili e terreni di terzi non deve essere inserito nelle immobilizzazioni stante l'assenza di diritti reali di godimento che determinano la sussistenza del possesso in capo all'Ateneo

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Art. 4 - Modifica piano dei conti e predisposizione bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria

L'art. 6 del decreto del MIUR - MEF n. 19/2014 "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università" **è abrogato**.

L'art. 7 è fortemente modificato con la sostituzione di numerosi concetti

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Art. 6 – Piano dei conti

Testo attuale in vigore

- 1. Le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, sono tenute ad adottare un comune piano dei conti a decorrere dal 1° gennaio 2014 con l'aggiornamento delle codifiche SIOPE di cui al successivo comma 3.*
- 2. La struttura del piano dei conti di cui al comma 1 è definita con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità alle disposizioni previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro 20 giorni, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri.*
- 3. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del comune piano dei conti.*

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Art. 6 – Piano dei conti

Proposta di modifica

Viene proposta

Abrogazione integrale della disposizione

Art. 6 – Piano dei conti

Motivazioni delle modifiche

L'abrogazione dell'articolo 6 riferito al piano dei conti è proposta al fine di adeguare gli obblighi delle università (enti in contabilità civilistica), considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a tutte le amministrazioni pubbliche che adottano il medesimo regime di contabilità civilistica

Art. 7 – Criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria

Proposta di modifica

Viene completamente riformato il testo della norma con un intervento di semplificazione e sostanziale

adeguamento alle regole applicabili alle PA in contabilità civilistica

Art. 7 – Criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria

Nuove norme

Comma 1 - *Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, **in termini di cassa**, secondo gli schemi di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto, **tenendo conto delle regole tassonomiche previste dal Manuale tecnico operativo di cui al successivo art. 8.***

segue

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Art. 7 – Criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria

Nuove norme

Comma 2 - Il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, di cui al comma 1, è coerente nelle risultanze con il Rendiconto Finanziario di cui all'art. 3, comma 1.
segue

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Art. 7 – Criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria

Nuove norme

Comma 3 - *Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti finanziario di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successive modifiche e integrazioni, al fine di ricondurre univocamente ciascuna transazione elementare al livello aggregato di dettaglio previsto dallo schema di cui all'allegato 2. Tale aggiornamento tiene conto della specificità del settore universitario e del regime contabile vigente per il comparto.*

segue

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Art. 7 – Criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria

Nuove norme

Comma 3 - *A decorrere dall'adeguamento SIOPE cessa l'obbligo di redigere il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria con le modalità di cui al comma 1. Le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al bilancio unico d'ateneo d'esercizio il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria secondo la codifica SIOPE. Tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi.*

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Art. 7 – Criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria

Proposta di modifica

*comma 1 il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria è **predisposto in termini di cassa**, secondo gli schemi di cui all'**allegato 2 (nuovo)**; la modifica si correla all'abrogazione dell'art. 6 (piano dei conti)*

*comma 2 Il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, di cui al co. 1, è coerente nelle risultanze con il **Rendiconto Finanziario** di cui all'art. 3, co. 1*

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Art. 7 – Criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria

Proposta di modifica

comma 3 Verranno utilizzate le **codifiche SIOPE aggiornate** in coerenza a quanto **previsto per gli enti in contabilità civilistica** dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91

commi 4 e 5 la proposta di modifica ne richiede **l'abrogazione** in linea con quanto precede

allegato 2 la proposta lo sostituisce completamente per uniformità alle previsioni di cui sopra

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Art. 5 - Modifica dell'Allegato 1 – Schemi di bilancio contabilità economico-patrimoniale

L'allegato 1 è stato modificato in modo significativo in alcune poste

L'allegato 2 è stato completamente sostituito dal nuovo schema allegato al decreto

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Allegato 1 – Stato Patrimoniale – voce B) II 4) “Crediti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali”

Proposta di modifica

*Nello schema di Stato Patrimoniale allegato 1, al Decreto 14 gennaio 2014, n. 19, la voce B) II 4) “Crediti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali” è sostituita da
“**Crediti verso l’Unione Europea e il Resto del Mondo**”*

Motivazione

La modifica della descrizione è proposta in coerenza con quanto previsto per tutte le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Allegato 1 – Stato Patrimoniale – attivo

Proposta di modifica

Nello schema di Stato Patrimoniale allegato 1, al Decreto 14 gennaio 2014, n. 19, vengono aggiunte / modificate / eliminate le voci

C) “RATEI E RISCONTI ATTIVI”

c1) ~~Ratei per progetti e ricerche in corso~~ Ratei e risconti attivi

c2) ~~Altri ratei e risconti attivi~~

D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO

d1) Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate o co-finanziate in corso

Motivazione

Su richiesta delle Commissione parlamentare VII della Camera

Allegato 1 – Stato Patrimoniale – voce A) Patrimonio Netto III) “Patrimonio non vincolato”

Proposta di modifica

Nello schema di Stato Patrimoniale allegato 1, al Decreto 14 gennaio 2014, n. 19, la voce A) III) “Patrimonio non vincolato” viene modificata

- 1) Risultato **gestionale** esercizio
- 2) Risultati **gestionali** relativi ad esercizi precedenti

Motivazione

La modifica della descrizione è proposta dal MEF in coerenza con quanto previsto per tutte le PA in contabilità civilistica

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Allegato 1 – Stato Patrimoniale – voce D) 5) “Debiti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali”

Proposta di modifica

*Nello schema di Stato Patrimoniale allegato 1, al Decreto 14 gennaio 2014, n. 19, la voce D) 5) “Debiti verso l’Unione Europea e altri Organismi Internazionali” è sostituita da “**Debiti verso l’Unione Europea e il Resto del Mondo**”*

Motivazione

La modifica della descrizione è proposta in coerenza con quanto previsto per tutte le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Allegato 1 – Stato Patrimoniale – passivo

Proposta di modifica

Nello schema di Stato Patrimoniale allegato 1, al Decreto 14 gennaio 2014, n. 19, vengono aggiunte / modificate / eliminate le voci

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

- e1) ~~Risconti per progetti e ricerche in corso~~ Contributi agli investimenti
- e2) ~~Contributi agli investimenti~~ Ratei e risconti passivi
- e3) ~~Altri ratei e risconti passivi~~

F) RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO

- f1) ~~Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate e co-finanziate in corso~~

Motivazione

Su richiesta delle Commissione parlamentare VII della Camera

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Allegato 1 – Conto Economico – voce A) II.4) “Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali

Proposta di modifica

Nello schema di conto economico allegato 1, al Decreto 14 gennaio 2014, n. 19, la voce A) II.4) “Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali” è sostituita da
“Contributi dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo”

Motivazione

La modifica della descrizione è proposta in coerenza con quanto previsto per tutte le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica

COEP UNIVERSITA': PROPOSTE MODIFICA D.I. N. 19/2014

Allegato 1 – Conto Economico – voce B) IX. 3) costi per la ricerca e l'attività editoriale

Proposta di modifica

*Nello schema di conto economico allegato 1, al Decreto 14 gennaio 2014, n. 19, la voce B) IX. 3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale, viene modificata in “**Costi per l'attività editoriale**”*

Motivazione

La modifica elimina il riferimento alla destinazione per la ricerca nel rispetto della classificazione delle voci del conto economico in base alla natura (con impatto anche nello schema di budget economico). Infatti la voce è stata ritenuta erroneamente utilizzabile per la contabilizzazione di tutti i costi per la ricerca.